

STATUTO

**"COOPERATIVA LOTTA
CONTRO L'EMARGINAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE -
(O.N.L.U.S.) SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTO SAN GIOVANNI MI VIA
FELICE LACERRA 124

Numero REA: MI - 1054114

Codice fiscale: 94502230157

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Posizione n. 0098171-21

N. 42.402 di repertorio

N. 22.307 di raccolta

RETTIFICA A VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di ottobre
(4 ottobre 2021).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 17,00.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **DE FACCI RICCARDO**, nato a Milano il 12 marzo 1957, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni (Milano), Via Felice Lacerra n. 124, cittadino italiano, che mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE - (O.N.L.U.S.) SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE"**

società di nazionalità italiana costituita in Italia, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), Via Felice Lacerra n. 124, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi 94502230157, partita IVA 00989320965, iscritta al REA al n. MI 1054114.

munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto ed in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 27 luglio 2021 N. 42192/22166 di mio rep., atto registrato a Lodi in data 30 luglio 2021 al n. 6622 serie 1T.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo. in esecuzione della sopra detta delibera mi presenta ai soli fini del deposito al Registro delle Imprese il nuovo testo di statuto della società sopra detta ai fini della sua iscrizione nel competente registro delle Imprese in quanto per mero errore materiale è stato depositato uno statuto non corretto.

Il presente atto è chiuso alle ore 17,10

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17,12.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per una facciata intera e quanto alla seconda scritta sin qui.

F.to DE FACCI RICCARDO

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al N. 42402/22307 Rep.

STATUTO

Cooperativa Lotta contro l'emarginazione cooperativa sociale – (O.N.L.U.S.)

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Sesto San Giovanni la Società cooperativa denominata "Cooperativa Lotta contro l'emarginazione cooperativa sociale – (O.N.L.U.S.) Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze

- 2 -

anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci e le socie dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 c. 1 della citata l. 381 del 1991 a condizione che queste siano prettamente strumentali e funzionali al raggiungimento dello scopo principale sopra indicato. Nelle attività diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 1 c. 1 della l. 381 del 1991 – agricole, industriali, commerciali e di servizi- con le quali la cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate queste ultime devono costituire almeno il 30 % dei lavoratori della cooperativa addetti allo specifico servizio. I lavoratori svantaggiati compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della l. 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Inoltre, ispirandosi alla Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro, la Cooperativa intende valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del lavoro contribuendo in questo modo alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro - genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale - impegnandosi al contempo a valorizzare le diversità all'interno dell'organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alle pari opportunità tra uomo e donna.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, al fine di curare nel miglior modo possibile gli interessi dei soci-socie e della collettività, coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci ed alle socie alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra

- 3 -

forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci e delle socie sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento sarà rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci e delle socie come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) attuazione di interventi nel territorio in grado di offrire cura, assistenza, riabilitazione e possibilità di attiva integrazione sociale a persone disabili, a soggetti con disagio mentale e in grossa difficoltà socio-sanitaria;
- b) attuazione di interventi volti all'accoglienza, alla prevenzione della tossicodipendenza, alla riduzione del danno, alla cura, all'inclusione ed alla integrazione sociale di soggetti consumatori, abusatori e tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, alcool dipendenti, ex alcool dipendenti, soggetti affetti da disturbi compulsivi con problemi di dipendenza "sine substantia" (giocatori d'azzardo, dipendenti da internet ecc.) detenuti, ex detenuti (comprese persone inserite negli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari e Centri di Identificazione ed Espulsione) e di soggetti caratterizzati da situazioni di grave marginalità sociale, relazionale ed economica;
- c) attuazione di interventi di contrasto delle discriminazioni su base razziale, etnica, religiosa, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e delle persone LGBTQI+, realizzazione di attività di prevenzione e di contrasto agli atteggiamenti orientati al razzismo, xenofobia e intolleranza, bullismo e cyberbullismo; realizzazione di azioni di sostegno e assistenza con supporti di assistenza legale, sanitaria, psicologica, percorsi di formazione e informazione, consulenza e orientamento per l'inserimento socio lavorativo con accompagnamento e sostegno a percorsi di formazione specialistici finalizzati all'avvio di percorsi di autonomia ed emancipazione alle vittime (singoli individui e gruppi) di tali forme discriminatorie, accoglienza protetta, realizzazione di azioni di sensibilizzazione e promozione della cultura dei diritti, dell'inclusione, della mediazione sociale e della tutela dei diritti della persone migranti, LGBTQI+, delle minoranze realizzazione di interventi di prevenzione e di promozione di una cultura non discriminante e non violenta;
- d) Attuazione di interventi di contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme (fisica, economica, psicologica, sociale, relazionale, sessuale e stalking): realizzazione di azioni che favoriscano l'emersione dalla condizione di maltrattamento e violenza; attività di sostegno, assistenza ed empowerment delle vittime di violenza; interventi di prevenzione in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi formali e informali di aggregazione dei giovani, interventi di promozione di una cultura di genere non discriminante e non violenta tra i generi;
- e) gestione di comunità e strutture residenziali, di centri semiresidenziali e

- 4 -

diurni, di centri di ascolto e servizi di bassa soglia e forme diverse di housing sociale per accompagnare, ospitare, assistere, aiutare e fornire servizi di utilità in genere a soggetti con disagio mentale e a persone disabili, a soggetti con problemi di dipendenza, a soggetti anziani autosufficienti e non, ai migranti provenienti da paesi terzi e da paesi comunitari e alle vittime della tratta e del traffico di esseri umani, nonché alle persone vittime di grave sfruttamento economico, e a richiedenti asilo e rifugiati e a soggetti caratterizzati da situazioni di grave marginalità sociale, relazionale ed economica;

f) gestione di servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria tra cui interventi di assistenza domiciliare e interventi di cura alla persona attraverso attività riabilitative, convenzionali e non (fisioterapie, massaggi, ecc);

g) attuazione di azioni e programmi di solidarietà concreta alle famiglie dei soggetti sopra indicati, nonché di progetti e servizi per la promozione di legalità e di cittadinanza attiva nei vari contesti territoriali;

h) gestione di servizi residenziali, diurni e domiciliari a favore dei minori in condizione di disagio e delle loro famiglie;

i) progettazione, programmazione, gestione e cooperazione nella gestione di asili nido, scuole materne, luoghi per l'infanzia, centri ricreativi, comunità alloggio, centri socio educativi, centri diurni, e con organizzazione di attività di animazione socio-educative, socio-ricreative sia per bambini e bambine che per adolescenti, che per adulti, tendenti all'espressione della personalità in grado di favorirne l'armonico sviluppo e dei valori dello sviluppo sostenibile;

j) gestione di Centri di aggregazione giovanile e di servizi, progetti e interventi volti a sviluppare le competenze ed il protagonismo giovanile, la rappresentanza diretta e le varie forme di autogestione, anche attraverso la valorizzazione di percorsi di auto-imprenditorialità giovanile;

k) gestione di percorsi formativi e di aggiornamento per volontari, familiari, operatori nel campo sociale e sanitario e di corsi di formazione professionale rivolti ai soggetti sopra indicati, con particolare attenzione a giovani inoccupati o disoccupati, in particolari condizioni di difficoltà sociale, a donne e immigrati e ai soggetti svantaggiati in genere;

l) presa in carico di bambini, adolescenti, giovani, adulti e famiglie attraverso attività di supporto pedagogico, psicologico e psicoterapeutico;

m) impegno per la corretta conoscenza e applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché delle leggi nazionali e regionali a favore delle categorie di cittadini sopra indicate, attraverso la promozione di iniziative, interventi e servizi mirati, anche in collegamento con associazioni, cooperative sociali e altre organizzazioni del non profit;

n) promozione ed erogazione di servizi nei campi dell'arte, della cultura, dello spettacolo, del tempo libero, dell'informazione, dell'animazione e della formazione sociale, mediante la produzione di manifestazioni e spettacoli, la promozione e la gestione di iniziative editoriali, la produzione e la partecipazione a iniziative di animazione e formazione sociale, culturale e pedagogica;

o) promozione e co-progettazione di interventi innovativi di animazione sociale e territoriale, di aggregazione e socializzazione, anche attraverso la gestione di luoghi e locali pubblici;

p) promozione, finanziamento e sviluppo di altre cooperative sociali e/o

- 5 -

organizzazioni realtà del non profit, come previsto all'art. 11 della L. 381/91, anche attraverso la promozione e l'adesione a consorzi sociali e federazioni nazionali.

In quanto strettamente strumentali e funzionali al raggiungimento dello scopo sociale così come declinato nelle attività di cui ai commi precedenti, la cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività di cui al comma 1 sub lettera b) dell'art. 1 della l. 381 1991:

- a) pulizia di stabili civili ed industriali, disinfestazione e derattizzazione;
- b) pulizia e custodia di parchi e luoghi pubblici;
- c) custodia di stabili e portierato;
- d) servizi nell'area della ristorazione: gestione mense, bar, circoli, ristoranti e luoghi di ritrovo pubblici;
- e) servizi nei settori del turismo e agriturismo, compresa la gestione di ostelli, campeggi, rifugi, bed&breakfast et affini
- f) lavori di assemblaggio e lavorazioni di vario genere a favore di terzi;
- g) acquisizione e coltivazione di terreni, allevamento bestiame, selvicoltura e attività di carattere agricolo in genere; equitazione e custodia animali;
- h) manutenzione degli immobili pubblici e privati, imbiancatura ed altri lavori diversi in appartamenti, uffici e stabili civili e industriali;
- i) servizi di piccola e media distribuzione: autotrasporto merci in conto terzi;
- j) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;
- k) erogazione di servizi nell'area dell'editoria, dell'informatica e della telematica;
- l) traslochi e lavori di piccolo facchinaggio raccolta e sgombero di rifiuti e riqualificazione ambientale;
- m) manutenzione, progettazione e realizzazione di aree verdi anche attrezzate.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in

- 6 -

possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa potrà partecipare, anche esercitando l'attività di direzione e coordinamento, a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies Codice civile.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e delle socie, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci e socie ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci e delle socie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci-socie coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Tra i soci cooperatori di cui sopra al punto primo, sono ricompresi anche i soci prestatori di cui all'art. 4 della l. 381 del 1991.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento o lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Possono assumere la qualifica di soci anche i sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

- 7 -

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Il Consiglio d'amministrazione potrà eventualmente deliberare l'ammissione di soci-socie cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci e socie ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci e le socie appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il Consiglio d'amministrazione potrà ammettere il socio-socia iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci-socie anche prima del termine di cui sopra.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio-socia dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità

- 8 -

professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci e delle socie)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

◦ del capitale sottoscritto;

◦ dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

◦ del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni ed delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a),

b) e c) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed

- 9 -

esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e finanziatore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla

- 10 -

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio-socia che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci-socie tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio-socia del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite

- 11 -

imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il valore del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio-socia che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio-socia uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

SOCI FINANZIATORI

Art.16 (Soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 20. Tutte le azioni dei soci finanziatori

- 12 -

appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art.17 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 26 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art.18 (Trasferibilità dei titoli)

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci operatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci operatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni.

Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire

- 13 -

al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente.

Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art.19 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 18.

Art.20 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci finanziatori e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

- 14 -

A favore dei soci sovventori delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ. la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche: i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori, finanziatori e sovventori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. E' tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un sindaco effettivo nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa socie e soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 22 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a € 500,00

I conferimenti dei soci-socie sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26, numero uno, lettera

- 15 -

b) del presente statuto.

Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio-socia che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio-socia che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci-socie sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori)

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci sovventori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci sovventori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci sovventori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori, finanziatori e sovventori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci-socie cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di € 500,00.

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e soci finanziatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 500,00, confluenti nel fondo

- 16 -

per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci-socie nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 28 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci finanziatori e sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

- 17 -

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci-socie, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio-socia, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

Art. 30 (Organi sociali)

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci e delle socie;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

- 18 -

- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le deliberazioni su fusioni o scissioni
- 4) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 32 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno il diritto al voto possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata A/R inviata ai soci-socie o consegnata a mano.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci con modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 31.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci-socie che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci-socie con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci-socie aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 34 e quelle inerenti lo scioglimento, la fusione o scissione e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega della maggioranza assoluta dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci-socie presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 34 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, sia esso persona fisica o giuridica, ha un solo

- 19 -

voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci i finanziatori e sovventori si applicano rispettivamente i precedenti articoli 20 e 25.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci-socie, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci e le socie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio-socia avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero dispari di Consiglieri variabile da cinque a undici eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non

- 20 -

soci, purché gli stessi non superino 1/3 del numero degli Amministratori. Un componente del Consiglio d'amministrazione può essere nominato tra i soci sovventori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci-socie e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

- 21 -

nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato

- 22 -

dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 43 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci finanziatori e sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 28, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al

- 23 -

capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to DE FACCI RICCARDO

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

ESENTE DA BOLLO